Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0277(COD)

16.4.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE
(COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))

Relatrice per parere: Ramona Strugariu

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La libertà e il pluralismo dei media sono la colonna portante di ogni democrazia funzionante basata sullo Stato di diritto. Nonostante il ruolo sempre più importante svolto dai media nella nostra società, il giornalismo indipendente e la libertà e il pluralismo dei media si scontrano con ostacoli sempre maggiori. Giornalisti, responsabili editoriali ed editori sono oggetto di crescenti pressioni da parte dello Stato e dei suoi rappresentanti, nonché di potenti individui ed entità commerciali. Secondo i risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media del 2022, la pluralità dei mercati, l'inclusività sociale e l'indipendenza politica presentano tutti un livello di rischio medio-alto. Le sfide e le minacce alla libertà e al pluralismo dei media hanno peraltro iniziato a emergere indipendentemente dall'area geografica dell'Unione, il che dimostra la necessità di una soluzione comune a livello europeo.

Il presente regolamento mira a creare un ambiente migliore per i media nell'Unione europea, stabilendo un insieme di principi chiari, giuridicamente vincolanti e opponibili. Più che a disciplinare il settore, che tradizionalmente si è affidato all'autoregolamentazione, la presente legge mira a fornire ai media gli strumenti necessari per resistere alle pressioni e alle sfide che stanno attualmente affrontando. Gli emendamenti proposti dalla relatrice della commissione LIBE sono pertanto tesi a rafforzare la proposta, tutelando lo spazio dei media e consentendo ai cittadini di esercitare appieno i diritti e le libertà civili garantiti dall'Unione.

Il Consiglio d'Europa ha stabilito norme rigorose di protezione dei giornalisti mediante i propri atti legislativi non vincolanti e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo affinché non siano obbligati a rivelare le proprie fonti se non in presenza di una situazione davvero eccezionale. Ciononostante, a livello pratico appare evidente che tali atti legislativi non vincolanti non sono rispettati in diversi Stati membri. Recenti rivelazioni hanno altresì confermato che le autorità pubbliche hanno utilizzato spyware e tecnologie di sorveglianza nei confronti dei giornalisti, in particolare per avere accesso alle loro fonti. Un livello adeguato di protezione delle fonti giornalistiche e un chiaro divieto di utilizzo di spyware o tecnologie di sorveglianza nei confronti dei giornalisti, delle imprese del settore dei media, dei loro familiari o della loro rete professionale costituiscono pertanto un prerequisito per la libertà e il pluralismo dei media. L'obiettivo è quindi trasformare un numero sempre maggiore di norme non vincolanti già consolidate in disposizioni giuridicamente vincolanti in tutta l'Unione. Tali misure dovrebbero essere disposte soltanto da un giudice in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, in modo proporzionato che bilanci le violazioni dei diritti e della libertà di espressione dei giornalisti con la necessità di ottenere tali informazioni da parte delle autorità pubbliche.

I fornitori di media di servizio pubblico rappresentano una categoria speciale nel panorama del settore, alla luce della loro vicinanza alle autorità statali. Livelli di finanziamento adeguati e prevedibili, stanziati attraverso procedure eque, proporzionate e trasparenti, nonché la garanzia dell'indipendenza dei loro consigli di amministrazione sono essenziali per consentire ai fornitori di media di servizio pubblico di svolgere il loro compito informativo e di operare in assenza di influenze politiche o private.

Alla luce del crescente carattere transfrontaliero del mercato dei media e delle sfide che spesso riguardano più Stati membri, è naturale che l'attuale gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) si evolva in un comitato europeo per i servizi di media in

grado di valutare le situazioni che potrebbero influire sulla libertà e il pluralismo dei media nell'Unione e negli Stati membri. Poiché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non hanno generalmente competenze sulle pubblicazioni di carattere giornalistico e non intendono sviluppare competenze in tale ambito, il comitato dovrebbe essere assistito da rappresentanti degli organismi di autoregolamentazione e delle associazioni di giornalisti laddove le sue decisioni o discussioni abbiano un impatto sul settore. Il comitato dovrebbe altresì coordinare le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione per quanto riguarda le misure previste per contrastare le ingerenze straniere malevole contro la democrazia attraverso i fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori o provenienti dall'esterno dell'Unione, garantendo che tali misure abbiano una base giuridica, siano proporzionate e siano adottate tempestivamente.

La crescente digitalizzazione dell'ambiente dei media e il dominio degli attori digitali sulla capacità dei media di raggiungere i consumatori hanno reso necessaria la creazione di condizioni di parità per gli attori attivi nel mercato interno dei media. I contenuti giornalistici distribuiti mediante strumenti digitali, sottoposti a un processo di revisione editoriale, non dovrebbero essere sospesi dai grandi operatori online in base alle loro regole. È pertanto opportuno che i fornitori di servizi di media ricevano preavvisi prima che il contenuto sia sospeso o cancellato e che un sistema di autodichiarazione consenta a detti fornitori di identificarsi nel rapporto con i controllori dell'accesso online.

Un ulteriore aspetto problematico dello spazio dei media e che influisce sul mercato interno dei media è rappresentato dalla concentrazione di mercato che incide significativamente sul pluralismo. La concentrazione del mercato dei media non dovrebbe essere considerata necessariamente negativa, laddove consenta ai mezzi di informazione più piccoli di unire le risorse e garantire la sostenibilità economica. Quando influisce sull'indipendenza editoriale e sul pluralismo dei media ha tuttavia conseguenze negative, sia sul mercato interno sia sullo Stato di diritto e la democrazia. È pertanto essenziale garantire una valutazione indipendente al fine di prevenire conseguenze negative per la libertà e il pluralismo dei media. Tale valutazione dovrebbe avvenire tenendo conto del mercato dei media nella sua interezza, compresa la sfera online, facendo altresì riferimento ai risultati della relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione o di strumenti per la valutazione dei rischi come l'Osservatorio del pluralismo dei media.

Per concludere, un aspetto in grado di distorcere fortemente la concorrenza nel mercato dei media e di aggravare le vulnerabilità degli attori del settore è la pubblicità statale. L'uso sleale, sproporzionato e parziale della pubblicità statale garantisce un vantaggio iniquo a taluni operatori del mercato e costringe altri a lasciarlo, contribuendo a una presentazione limitata delle informazioni ai cittadini. Le recenti situazioni di emergenza hanno dimostrato che gli stanziamenti relativi alla trasmissione di messaggi di emergenza in situazioni critiche come la pandemia di COVID-19 possono avere un effetto simile. Tutti gli stanziamenti di risorse pubbliche dovrebbero essere trasparenti, proporzionati, equi e imparziali.

La legge per la libertà dei media mira a garantire un ambiente in cui i media possano operare in modo sicuro ed equo. Con gli emendamenti presentati, la relatrice della commissione LIBE intende rafforzare tale spazio, stabilendo norme rigorose per quanto riguarda la protezione dei giornalisti rispetto all'obbligo di rivelare le proprie fonti e contro la diffusione di spyware e tecnologie di sorveglianza. L'obiettivo ultimo di tali emendamenti è fornire agli operatori dei media gli strumenti appropriati per far fronte alle influenze e pressioni esterne, siano esse di

natura politica, esercitate da organi e rappresentanti statali, o privata, esercitate da potenti individui ed entità commerciali. Uno spazio ottimale dei media non può esistere senza norme chiare in merito alla trasparenza della proprietà dei media, l'equa distribuzione di risorse statali, parità di condizioni nel rapporto con gli operatori online, come le piattaforme, o in assenza di principi giuridicamente vincolanti che stabiliscono norme minime di protezione in tutta l'Unione. La relatrice intende esortare i media a promuovere norme comuni di autoregolamentazione per quanto riguarda le garanzie di indipendenza editoriale e la diffusione di informazioni affidabili. La libertà e il pluralismo dei media sono in ultima analisi la garanzia di una società libera e democratica basata sullo Stato di diritto, dove i cittadini possano esercitare i propri diritti e libertà civili. Soltanto rafforzando tali aspetti la società basata sui valori dell'Unione può rimanere forte e resiliente, soprattutto alla luce delle sfide nazionali e internazionali presenti e future.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero. Le piattaforme online globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa	(3) Nello spazio dei media digitali i cittadini e le imprese accedono e consumano contenuti mediatici che sono immediatamente accessibili sui loro dispositivi personali, in un contesto sempre più transfrontaliero***, dato che le nuove tecnologie e applicazioni rendono tali contenuti facilmente accessibili anche agli utenti che non parlano la lingua in cui il contenuto è stato prodotto***. Le piattaforme online ***e i motori di ricerca online*** globali fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, mentre determinati modelli commerciali tendono a basarsi sulla disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione. Al contempo, queste piattaforme sono fornitori fondamentali di pubblicità online, distraendo risorse finanziarie dal settore dei media con

portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.

ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria di quest'ultimo e di conseguenza sulla diversità dei contenuti proposti. Essendo ad alta densità di capitale e di conoscenza, i servizi di media devono essere di una certa portata per rimanere competitivi e prosperare nel mercato interno. A tale fine, la possibilità di offrire servizi a livello transfrontaliero e ricevere investimenti sia all'interno di un determinato Stato membro sia da altri Stati membri è particolarmente importante.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Un mercato interno libero e ben funzionante per i servizi di media costituisce anche un pilastro fondamentale per una democrazia funzionante, fornendo l'accesso a una pluralità di opinioni e fonti affidabili di informazione per i consumatori. Il ruolo crescente dell'ambiente online e le sue nuove funzionalità hanno avuto un effetto dirompente sul mercato dei servizi di media, ampliandone sempre più la natura transfrontaliera e promuovendo un reale mercato europeo dei servizi di media. In tale ambiente, i contenuti mediatici non sono soltanto disponibili ma anche facilmente accessibili ai consumatori europei, indipendentemente dallo Stato membro di origine. I contenuti mediatici creati per i consumatori in uno Stato membro possono avere una diffusione ben superiore a quella originariamente prevista. La possibilità dei fornitori di servizi di media di operare in un ambiente contraddistinto dalla parità di condizioni, in modo che le notizie e i contenuti di

attualità siano disponibili per i cittadini europei, è ostacolata da approcci divergenti a livello nazionale. Tali approcci hanno determinato la frammentazione del mercato, l'incertezza giuridica e l'aumento dei costi di conformità per le imprese e i professionisti del settore dei media. È pertanto necessario adottare un quadro giuridico unico che garantisca l'applicazione armonizzata di norme per i fornitori di servizi di media in tutta l'Unione, assicurando che i consumatori europei abbiano accesso a un'ampia gamma di fonti di informazione affidabili e al giornalismo di qualità quali beni pubblici al fine di prendere decisioni informate, anche in merito allo stato delle loro democrazie.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica. Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente	(7) Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di media dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica***, comprese le forme di occupazione atipiche, come i free lance e il giornalismo indipendente***. Tale definizione dovrebbe escludere i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che tali contenuti non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura). Dovrebbe altresì escludere la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica, così come tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di

incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media. La definizione di servizi di media dovrebbe comprendere in particolare le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico. La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.

programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ossia il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media. La definizione di servizi di media dovrebbe comprendere in particolare le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico. La comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero essere escluse dall'ambito di tale definizione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video ***o*** di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. ***Questo tipo di soggetto potrebbe*** quindi essere ***definito*** sia come	(8) Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video***,*** di piattaforme online ***o di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. ***Se tali soggetti esercitano il***

fornitore di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come ***fornitore*** di servizi di media.	***controllo editoriale, possono*** quindi essere ***definiti*** sia come ***fornitori*** di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come ***fornitori*** di servizi di media.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale o regionale, o governi locali di enti territoriali ***con più di 1 milione di abitanti***. ***La definizione di pubblicità statale non dovrebbe tuttavia includere i messaggi di emergenza diramati da autorità pubbliche necessari, ad esempio, in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi che possano arrecare danno a persone.***	(10) La pubblicità statale dovrebbe essere intesa in senso ampio in modo da comprendere attività promozionali o di autopromozione svolte da, a favore o per conto di un'ampia gamma di autorità o entità pubbliche, inclusi governi, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale o regionale, o governi locali di enti territoriali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) I messaggi di emergenza

diramati dalle autorità pubbliche dovrebbero essere intesi in senso lato come diversi dalla pubblicità statale e dovrebbero riferirsi a messaggi o campagne di informazione condotte dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza, come in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi o situazioni critiche che possano arrecare danno alle persone. Tali messaggi possono essere diramati per conto di varie autorità o enti pubblici, comprese le amministrazioni centrali o locali, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato in diversi settori, a livello nazionale, regionale o locale.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge. I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla	(11) Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dal trattato, ma anche la certezza giuridica di cui necessitano i destinatari dei servizi di media per poter fruire dei vantaggi che ne derivano. I destinatari dovrebbero poter accedere a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti***, capiredattori*** e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità. Da tale diritto non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge. I servizi di media di qualità costituiscono anche un

disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.	antidoto alla disinformazione, tra cui le manipolazioni dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è sottoposta a sfide sempre maggiori in tutta l'Unione. In particolare, in numerosi Stati membri si registrano crescenti ingerenze nelle decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media. Si tratta di ingerenze che possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, tra cui autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono eterogenei. Ne consegue che nel mercato interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di	(15) Gli Stati membri hanno adottato approcci differenti alla tutela dell'indipendenza editoriale, che è sottoposta a sfide sempre maggiori in tutta l'Unione. In particolare, in numerosi Stati membri si registrano crescenti ingerenze nelle decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media. Si tratta di ingerenze che ***rappresentano una violazione dello Stato di diritto e*** possono essere dirette o indirette, esercitate dallo Stato o da altri soggetti, tra cui ***rappresentanti degli operatori economici,*** autorità pubbliche, funzionari eletti, funzionari amministrativi e personaggi politici, ad esempio al fine di ottenere un vantaggio politico. Gli azionisti o altri soggetti privati che hanno interessi nel settore della fornitura di servizi di media possono agire in modi che vanno al di là del necessario equilibrio tra la loro libertà d'impresa e la libertà di espressione, da una parte, e tra la libertà editoriale di espressione e i diritti all'informazione degli utenti, dall'altra, per perseguire vantaggi economici o di altro tipo. A ciò si aggiunga che recenti tendenze nella distribuzione e nel consumo di contenuti mediatici, soprattutto nell'ambiente online, hanno spinto gli Stati membri a considerare l'opportunità di adottare leggi mirate a regolamentare la fornitura di contenuti mediatici. Anche gli approcci adottati dai fornitori di servizi di media sono eterogenei. Ne consegue che nel mercato

servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro contenuti in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei servizi possano ricevere tali contenuti.

interno le condizioni per l'esercizio delle attività economiche da parte dei fornitori di servizi di media e, in ultima istanza, la qualità dei servizi di media che giungono ai cittadini e alle imprese risentono negativamente di tali ingerenze e della frammentazione della normativa e degli approcci. È pertanto necessario stabilire garanzie efficaci che consentano l'esercizio della libertà editoriale in tutta l'Unione, in modo che i fornitori di servizi di media possano produrre e distribuire i loro contenuti in maniera indipendente a livello transfrontaliero e che i destinatari dei servizi possano ricevere tali contenuti.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La protezione delle fonti giornalistiche è attualmente regolamentata in modo eterogeneo negli Stati membri. Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono i loro servizi a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione	(17) La protezione delle fonti giornalistiche è attualmente regolamentata in modo eterogeneo negli Stati membri. Alcuni di essi prevedono una protezione assoluta dalle coercizioni nei confronti dei giornalisti a divulgare informazioni circa l'identità della loro fonte nei procedimenti penali e amministrativi. Altri Stati membri prevedono una protezione qualificata limitata ai procedimenti giudiziari basati su accuse di natura penale, mentre altri prevedono una protezione che assume la forma di principio generale. ***Nonostante le norme esistenti codificate dal Consiglio d'Europa e la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli esempi pratici di diversi Stati membri hanno evidenziato approcci molto diversi alla questione e una mancanza di protezione delle fonti giornalistiche in talune situazioni.*** Tutto ciò dà luogo a una frammentazione normativa nel mercato

delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere armonizzata e ulteriormente rafforzata a livello di Unione.

interno dei media. Ne consegue che i giornalisti, che lavorano sempre più su progetti di natura transfrontaliera e che forniscono i loro servizi a utenti e, per estensione, a fornitori di servizi di media transfrontalieri, possono andare incontro a ostacoli, incertezza giuridica e disparità di condizioni di concorrenza. La protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ha pertanto bisogno di essere armonizzata e ulteriormente rafforzata a livello di Unione***, sulla base di atti legislativi non vincolanti del Consiglio d'Europa consolidati e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e nel rispetto di altre normative dell'Unione***. ***Per offrire un'adeguata protezione alle fonti giornalistiche, le misure che dispongono la divulgazione delle fonti giornalistiche dovrebbero essere ordinate, ex ante, esclusivamente da un tribunale o da un giudice. Tali misure dovrebbero essere disposte unicamente su richiesta di un individuo o di un organismo che abbia un interesse legittimo diretto e che abbia esaurito tutte le alternative ragionevoli per tutelare tale interesse, solo se esiste un'esigenza di rilevante interesse pubblico prevista dalla legge nazionale, se le informazioni richieste sono essenziali per le indagini riguardanti reati gravi, se non esistono altre alternative per ottenere le informazioni richieste e se l'interferenza con i diritti dei giornalisti è proporzionata e prevista dalla legge. L'interesse alla divulgazione delle fonti giornalistiche dovrebbe sempre essere valutato rispetto al danno alla libertà di espressione e di informazione. Qualsiasi misura di questo tipo dovrebbe essere soggetta a ricorso presso un organo giurisdizionale di grado superiore.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito della loro missione, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. È pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere la loro missione, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione. Preferibilmente tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con la missione di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da	(18) I media di servizio pubblico istituiti dagli Stati membri svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei media in quanto, nell'ambito della loro missione, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a informazioni di qualità e a una copertura mediatica imparziale. ***Essi costituiscono un forum di discussione pubblica e un mezzo per promuovere una più ampia partecipazione democratica degli individui. Per tale motivo, il pluralismo dei media può essere garantito soltanto attraverso l'adeguato equilibrio politico dei contenuti dei media di servizio pubblico.*** Tuttavia i media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono***, che li possono rendere ancora più vulnerabili rispetto ad altri attori del mercato interno dei media al punto di minacciarne persino l'esistenza***. Questo rischio può essere aggravato dalla disparità delle garanzie a tutela dell'indipendenza della governance e dell'equilibrio della copertura mediatica da parte dei media di servizio pubblico nell'Unione. Tale situazione può condurre a una copertura mediatica distorta o parziale, a una concorrenza falsata nel mercato interno dei media, e può incidere negativamente sull'accesso a servizi di media indipendenti e imparziali. ***Inoltre, in assenza di norme minime armonizzate, gli Stati membri hanno adottato misure divergenti con conseguente frammentazione del mercato interno dei media. Tale frammentazione può creare incertezza giuridica e condizioni di concorrenza inique, scoraggiando l'ingresso sul mercato di fornitori privati di sevizi di media.*** È

negoziati di bilancio annuali. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

pertanto necessario, sulla base delle norme internazionali elaborate a questo riguardo dal Consiglio d'Europa, istituire garanzie giuridiche per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico in tutta l'Unione. È altresì necessario garantire che, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di finanziamenti sufficienti e stabili per svolgere la loro missione, tali da assicurare loro la prevedibilità della pianificazione ***e da consentire loro di mantenere una posizione competitiva sul mercato interno dei media***. Preferibilmente tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti ***sulla base di procedure prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie,*** su base pluriennale, in linea con la missione di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, in modo da non lasciare spazio per ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali***. L'assenza di armonizzazione per quanto riguarda lo stanziamento di finanziamenti ai fornitori di media di servizio pubblico può creare un vantaggio sleale per taluni attori del mercato interno dei media, compresi gli inserzionisti, e quindi produrre distorsioni significative in detto mercato***. Le prescrizioni di cui al presente regolamento non incidono sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico come sancito dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure proporzionate per garantire ai responsabili editoriali, una volta concordata la linea editoriale generale tra questi e i proprietari, la libertà di prendere decisioni individuali nell'ambito della loro attività professionale. L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali da ingerenze indebite nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse.	(20) Per l'integrità dei media è necessario anche un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media promuovano l'indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare ***le*** misure proporzionate ***che ritengono appropriate, secondo modalità di autoregolamentazione,*** per garantire ai responsabili editoriali, una volta concordata la linea editoriale generale tra questi e i proprietari, la libertà di prendere decisioni individuali nell'ambito della loro attività professionale. L'obiettivo di difendere i responsabili editoriali da ingerenze indebite ***da parte dei proprietari o della dirigenza*** nelle decisioni da loro adottate su contenuti specifici nell'ambito del loro lavoro quotidiano contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. L'obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all'articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Per ridurre gli oneri normativi, le microimprese di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[50] dovrebbero essere escluse dagli obblighi concernenti le garanzie interne e di informazione, ai fini dell'indipendenza delle decisioni editoriali individuali.*** I fornitori di servizi di media dovrebbero ***inoltre*** essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento[51] contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che possono essere adottate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.	(21) I fornitori di servizi di media dovrebbero essere liberi di adattare le garanzie interne alle loro esigenze, soprattutto se sono piccole e medie imprese ai sensi del suddetto articolo. La raccomandazione che accompagna il presente regolamento[51] contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che possono essere adottate a questo riguardo nell'ambito delle imprese del settore dei media. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari dei fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali e di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento riconosce che l'obiettivo di promuovere l'indipendenza dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media.
[50] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19-76).	
[51] GU C […] del […], pag. […].	[51] GU C […] del […], pag. […].

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione.	(22) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti sono fondamentali per la corretta applicazione della legge sui media in tutta l'Unione. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE si trovano nella posizione migliore per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative alla cooperazione normativa e al buon funzionamento del mercato dei servizi di media, come prevede il capo III del presente regolamento. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione in materia di media è necessario istituire un organismo consultivo indipendente a livello dell'Unione che riunisca tali autorità o organi e ne coordini gli interventi. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito dalla direttiva 2010/13/UE, ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere l'attuazione coerente di detta direttiva. Il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato") dovrebbe quindi prendere le mosse dall'ERGA e sostituirlo. A tale fine è necessaria una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE per eliminare l'articolo 30 ter, che istituisce l'ERGA, e di conseguenza sostituire i riferimenti all'ERGA e alle sue funzioni. La modifica della direttiva 2010/13/UE contenuta nel presente regolamento è in questo caso giustificata, in quanto si limita a una disposizione che non necessita di essere recepita dagli Stati membri e che è rivolta alle istituzioni dell'Unione. ***Considerando che le pubblicazioni di carattere***

giornalistico non sono tradizionalmente soggette a controllo normativo, l'interazione tra le pubblicazioni di carattere giornalistico e le autorità nazionali di regolamentazione che siedono nel comitato dovrebbe essere strettamente limitata ai fini dell'attuazione del capo III del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato. Il comitato***, d'intesa con la Commissione,*** dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori***, tra cui*** in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe	(23) Il comitato dovrebbe riunire alti rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE, nominati da tali autorità o organismi. Nei casi in cui uno Stato membro abbia molteplici autorità o organismi di regolamentazione competenti, anche a livello regionale, dovrebbe essere scelto, servendosi di procedure adeguate, un rappresentante comune e il diritto di voto dovrebbe restare limitato a un rappresentante per ogni Stato membro. Ciò non dovrebbe impedire ad altre autorità o altri organismi nazionali di regolamentazione ***o, ove pertinente, a un rappresentante comune dei sistemi di autoregolamentazione o coregolamentazione*** di partecipare, se del caso, alle riunioni del comitato***.*** ***Considerando che le pubblicazioni di carattere giornalistico non sono tradizionalmente soggette a controllo normativo, quando le sue discussioni o decisioni riguardano dette pubblicazioni, il comitato dovrebbe invitare due esperti nazionali di ciascuno Stato membro, in rappresentanza di organismi di***

adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti.

autoregolamentazione ovvero, laddove tali organismi non esistano, rappresentanti della società civile o di organizzazioni giornalistiche a far parte del comitato e a fornire consulenza su tali questioni. Nei casi in cui negli Stati membri esistano più organismi di questo tipo, il comitato dovrebbe cercare di includerne il maggior numero possibile, alternando nel tempo i rappresentanti invitati. Il comitato dovrebbe altresì avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni esperti e osservatori ***stabiliti nell'Unione. Se tali esperti sono stabiliti al di fuori dell'Unione e includono*** in particolare autorità o organismi di regolamentazione di paesi candidati, di potenziali paesi candidati, di paesi del SEE o delegati ad hoc di altre autorità nazionali competenti***, le decisioni dovrebbero essere adottate unicamente d'intesa con la Commissione***. Data la sensibilità del settore dei media, seguendo la prassi decisionale dell'ERGA conformemente al suo regolamento interno, il comitato dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei voti. ***Il comitato dovrebbe essere rappresentato da un presidente e da quatto vicepresidenti. L'elezione del presidente e dei vicepresidenti dovrebbe avvenire tenendo conto del principio di equilibrio geografico.***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il comitato dovrebbe sostenere attivamente la	(24) Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, è fondamentale che la Commissione e il comitato operino in stretta collaborazione. Nello specifico, il comitato dovrebbe sostenere attivamente la

Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e, ***in accordo con la*** Commissione ***o su sua richiesta***, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato ***fornito dalla Commissione.*** Il segretariato ***della Commissione*** dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni.	Commissione nel compito di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A tale scopo il comitato dovrebbe in particolare consigliare e assistere la Commissione su aspetti normativi, tecnici o pratici pertinenti all'applicazione del diritto dell'Unione, promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi e***, di propria iniziativa o su richiesta della*** Commissione ***o del Parlamento europeo***, elaborare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. Per poter svolgere efficacemente ***e in modo indipendente*** le proprie funzioni il comitato dovrebbe poter contare sulle competenze e sulle risorse umane di un segretariato ***indipendente.*** Il segretariato dovrebbe fornire sostegno amministrativo e organizzativo al comitato aiutandolo nell'espletamento delle sue funzioni. ***Il segretariato dovrebbe disporre di risorse di bilancio e umane sufficienti.***

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in	(30) Le autorità o gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE possiedono competenze pratiche specifiche per bilanciare gli interessi dei fornitori e quelli dei destinatari dei servizi di media, garantendo al contempo il rispetto della libertà di espressione. Ciò è particolarmente importante per proteggere il mercato interno dalle attività dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione ***od originari di paesi terzi*** che si rivolgono al pubblico dell'Unione

considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa. A tale riguardo il coordinamento tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato***, di concerto con la Commissione,*** di emettere pareri su tali misure, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato su di essi da paesi terzi, possano pregiudicare o rischiare di pregiudicare la sicurezza ***nazionale e*** pubblica e la difesa***, la salute pubblica, incitare alla violenza, all'odio, o promuovere attività terroristiche, compresa l'esecuzione di atti terroristici***. A tale riguardo il coordinamento tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che è mirato ad affrontare insieme le eventuali minacce alla sicurezza pubblica e alla difesa provenienti da questi servizi di media, deve essere rafforzato e dotato di un quadro giuridico in modo da garantire la possibilità di un coordinamento efficace delle misure nazionali adottate, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di media. Per fare in modo che i servizi di media sospesi in certi Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2010/13/UE cessino di essere forniti via satellite o altri mezzi in tali Stati membri, dovrebbe essere disponibile anche un meccanismo di cooperazione o assistenza reciproca accelerata per garantire l'effetto utile delle misure nazionali del caso, nel rispetto del diritto dell'Unione. È inoltre necessario coordinare le misure nazionali che possono essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza ***nazionale e*** pubblica e alla difesa provenienti da servizi di media stabiliti al di fuori dall'Unione ***od originari di paesi terzi*** e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato di emettere pareri su tali misure ***di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione***, se del caso. A tale riguardo, i rischi per la sicurezza pubblica e la difesa devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, a livello nazionale ed europeo. Ciò non pregiudica la competenza dell'Unione di cui all'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]***, essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]***, e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio[54]. Per ridurre al minimo gli	(31) Le piattaforme online ***e i motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi servono come punti di accesso ai servizi di media per molti utenti***, in particolare quando forniscono l'accesso a notizie e contenuti di attualità***. I fornitori di servizi di media che esercitano la responsabilità editoriale sui loro contenuti rivestono un ruolo importante per la diffusione delle informazioni e l'esercizio della libertà di informazione online. Nell'esercizio di tale responsabilità editoriale, essi dovrebbero agire con diligenza e fornire informazioni affidabili e rispettose dei diritti fondamentali in linea con gli obblighi di regolamentazione o autoregolamentazione cui sono soggetti negli Stati membri. Pertanto, anche in ragione della libertà di informazione degli utenti, nel caso in cui i fornitori di piattaforme online ***e motori di ricerca*** di dimensioni molto grandi ***che offrono l'accesso a notizie e contenuti di attualità*** ritengano che i contenuti forniti da tali fornitori di servizi di media siano incompatibili con i propri termini e le proprie condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) ***2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[53 bis]***, essi dovrebbero tenere debitamente conto della libertà e del pluralismo dei media, in linea con il regolamento (UE) ***2022/2065***, e fornire prima possibile le necessarie spiegazioni ai fornitori di servizi di media in quanto loro utenti commerciali esponendo le

effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero ***adoperarsi per*** esporre le proprie motivazioni prima che la restrizione prenda effetto, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]***. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]***.	motivazioni alla base delle loro decisioni, a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio[54]. Per ridurre al minimo gli effetti di eventuali restrizioni della libertà di informazione degli utenti per quanto concerne tali contenuti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero esporre le proprie motivazioni ***dettagliate*** prima che la restrizione prenda effetto, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) ***2022/2065***. Nello specifico, il presente regolamento non dovrebbe impedire a un fornitore di una piattaforma online ***o di un motore di ricerca online*** di dimensioni molto grandi di adottare misure tempestive contro contenuti illegali diffusi attraverso il suo servizio o per ridurre il rischio sistemico costituito dalla diffusione attraverso il suo servizio di certi contenuti, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare a norma del regolamento (UE) ***2022/2065***.
_____	_____
	[53 bis] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
[54] Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).	[54] Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e senza indebito ritardo.	(32) Al fine di ottenere gli effetti positivi previsti sulla libertà di fornire servizi e sulla libertà di espressione, se i fornitori di servizi di media aderiscono a specifiche norme di regolamentazione o autoregolamentazione, è altresì lecito che i loro reclami contro le decisioni dei fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi siano trattati in via prioritaria e senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità di non accettare le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della Journalism Trust Initiative o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti ***della*** Commissione possono essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile all'esame delle dichiarazioni, la	(33) A questo scopo i fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi ***che offrono l'accesso a notizie e contenuti di attualità*** dovrebbero fornire una funzionalità sulla propria interfaccia online per consentire ai fornitori di servizi di media di dichiarare che soddisfano determinati requisiti, riservandosi allo stesso tempo la possibilità di non accettare le autodichiarazioni qualora ritengano che tali condizioni non siano soddisfatte. I fornitori ***di servizi di media dovrebbero avere la possibilità di presentare ricorso contro il rifiuto di accettazione di detta dichiarazione da parte*** di piattaforme online ***o di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi***. I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca di dimensioni molto grandi*** possono fare affidamento su informazioni riguardo il rispetto di tali requisiti, ad esempio la norma sulla lettura automatizzata della

consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.	Journalism Trust Initiative***, il riconoscimento di fornitori di servizi di media audiovisivi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi di autoregolamentazione*** o altri codici di condotta pertinenti. Gli orientamenti ***pubblicati dalla*** Commissione ***sotto forma di atto delegato*** possono essere utili per agevolare l'attuazione efficace di tale funzionalità, anche per quanto riguarda ***il modello di autodichiarazione,*** le modalità di partecipazione delle organizzazioni della società civile ***o di autoregolamentazione*** all'esame delle dichiarazioni, la consultazione dell'autorità di regolamentazione del paese di stabilimento, se del caso, e la possibilità di fare fronte a eventuali abusi di detta funzionalità.
	Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Il presente regolamento riconosce l'importanza dei meccanismi di autoregolamentazione nel contesto della fornitura di servizi di media sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tali meccanismi di autoregolamentazione sono un tipo di iniziative volontarie, che si traducono ad esempio in codici di condotta, i quali consentono ai fornitori di servizi di media o ai loro rappresentanti di adottare orientamenti comuni, tra cui standard etici, sistemi di correzione degli errori o di gestione dei reclami, tra di loro e a loro uso. Un'autoregolamentazione solida, inclusiva e ampiamente riconosciuta costituisce una garanzia efficace di qualità e professionalità dei servizi di media ed è	(34) Il presente regolamento riconosce l'importanza dei meccanismi di autoregolamentazione nel contesto della fornitura di servizi di media sulle piattaforme online ***e motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi. Tali meccanismi di autoregolamentazione sono un tipo di iniziative volontarie, che si traducono ad esempio in codici di condotta, i quali consentono ai fornitori di servizi di media o ai loro rappresentanti di adottare orientamenti comuni, tra cui standard etici, sistemi di correzione degli errori o di gestione dei reclami, tra di loro e a loro uso. Un'autoregolamentazione solida, inclusiva e ampiamente riconosciuta costituisce una garanzia efficace di qualità e professionalità dei servizi di media ed è

cruciale per garantire l'integrità editoriale.	cruciale per garantire l'integrità editoriale.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che le restrizioni ai loro contenuti siano spesso imposte dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.	(35) I fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi dovrebbero dialogare con i fornitori di servizi di media che rispettano gli standard di credibilità e trasparenza, e che ritengono che le restrizioni ai loro contenuti siano spesso imposte dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi senza motivi sufficienti, in modo da trovare una soluzione amichevole per porre fine a eventuali restrizioni ingiustificate ed evitarle in futuro. I fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi dovrebbero impegnarsi in questi scambi in buona fede, prestando particolare attenzione alla salvaguardia della libertà dei media e della libertà di informazione.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale,	(36) Facendo tesoro dell'utile ruolo svolto dall'ERGA nel monitoraggio della conformità da parte dei firmatari del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, il comitato dovrebbe organizzare, almeno con cadenza annuale,

un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]*** e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato.

un dialogo strutturato tra i fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi, i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e i rappresentanti della società civile per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online ***e motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi, per discutere le esperienze e le migliori prassi relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, tra cui le iniziative finalizzate a contrastare la disinformazione. La Commissione può, se opportuno, esaminare le relazioni sui risultati di questi dialoghi strutturati quando valuta le questioni sistemiche ed emergenti nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) ***2022/2065*** e a tale scopo può chiedere sostegno al comitato. ***I risultati del dialogo dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo su sua richiesta.***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la priorizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi o fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi	(37) I destinatari dei servizi di media audiovisivi dovrebbero poter scegliere realmente il contenuto audiovisivo che desiderano guardare in base alle loro preferenze***, personalizzare queste ultime e accedervi con facilità***. La loro libertà in questo ambito può tuttavia essere limitata da pratiche commerciali del settore dei media, in particolare da accordi per la priorizzazione di contenuti tra fabbricanti di dispositivi***, come i telecomandi,*** o

di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, e fornitori di servizi di media. La priorizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di ***cambiare***, in modo semplice e intuitivo, ***le impostazioni predefinite*** di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.

fornitori di interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, come televisioni connesse, ***automobili connesse e altoparlanti intelligenti,*** e fornitori di servizi di media. La priorizzazione può essere realizzata, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre. I destinatari del servizio dovrebbero avere la possibilità di ***personalizzare***, in modo semplice e intuitivo, ***la configurazione predefinita*** di un dispositivo o di un'interfaccia utente che controlla e gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo***, come un telecomando o la schermata iniziale***, fatte salve le misure per garantire il debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE adottate per legittime considerazioni di interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. Si tratta, ad esempio, di norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media o in settori	(38) Misure legislative, normative o amministrative diverse possono avere ripercussioni negative sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno ***e limitarle***. Si tratta, ad esempio, di norme per limitare la proprietà di imprese del settore dei media da parte di altre imprese che operano nel settore dei media

che non sono ad esso collegati***;*** oppure di decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive per i fornitori di servizi di media. Al fine di ridurne il potenziale impatto negativo sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.	o in settori che non sono ad esso collegati***, dell'attuazione sproporzionata o distorta a livello nazionale dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2010/13/UE, che può creare nuovi ostacoli nel mercato interno,*** oppure di decisioni relative a licenze, autorizzazioni o notifiche preventive per i fornitori di servizi di media. Al fine di ridurne il potenziale impatto negativo sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media e promuovere la certezza giuridica, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, su richiesta della Commissione, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, ***oppure*** nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro.	(39) È anche cruciale che il comitato sia autorizzato a emettere pareri, ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione, qualora le misure nazionali possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Questo vale, ad esempio, nel caso in cui una misura amministrativa nazionale riguardi un fornitore di servizi di media che fornisce i suoi servizi a più di uno Stato membro, nel caso in cui il fornitore di servizi di media in questione eserciti un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in tale Stato membro***, o nel caso in cui impedisca a un fornitore di servizi di media stabilito in uno Stato membro di fornire servizi di media in un altro Stato membro***. ***Qualsiasi fornitore di servizi di media che ritenga di essere direttamente interessato da una misura di questo tipo dovrebbe***

poter chiedere al comitato di emettere un parere su tali misure.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nell'aiutare i cittadini a partecipare ai processi democratici. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione.	(40) I media svolgono un ruolo decisivo nel plasmare l'opinione pubblica e nell'aiutare i cittadini a partecipare ai processi democratici***. I fornitori di piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi svolgono inoltre un ruolo significativo nell'accesso alle informazioni e nella presentazione di dette informazioni ai consumatori. La concentrazione della proprietà del sistema mediatico può creare un ambiente favorevole alla monopolizzazione del mercato pubblicitario, ostacolare l'entrata di nuovi attori sul mercato e contribuire altresì all'uniformità dei contenuti mediatici***. Questa è la ragione per cui gli Stati membri dovrebbero prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici, norme e procedure che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale***, nella sua interezza, compresi i fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché i media del servizio pubblico***. Dato che possono incidere sulla libertà di fornire servizi di media nel mercato interno, tali norme e procedure devono essere adeguatamente strutturate e devono essere trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie. Le concentrazioni del mercato dei media soggette a tali norme

dovrebbero essere intese come concentrazioni che potrebbero tradursi in un'unica entità che esercita un controllo o che ha interessi significativi sui servizi di media che influiscono notevolmente sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media, ***anche per mezzo di contenuti offerti da fornitori di servizi di media o in virtù del controllo dell'accesso e della visibilità di detti contenuti,*** all'interno di un sottosettore di media o in diversi settori di media in uno o più Stati membri. Un importante criterio da tenere in considerazione è la riduzione di opinioni divergenti all'interno di quel mercato come conseguenza della concentrazione. ***L'adozione di tali misure è pertanto fondamentale per garantire l'accesso, la concorrenza e la qualità ed evitare i conflitti di interessi tra la concentrazione della proprietà dei media e il potere politico, che vanno a scapito della libera concorrenza, della parità di condizioni e del pluralismo.***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza	(41) Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, ***nonché gli organismi di autoregolamentazione della stampa o le organizzazioni della società civile*** che hanno competenze specifiche nel settore del pluralismo dei media, dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora non siano essi stessi le autorità o gli organismi designati. Per favorire la certezza giuridica e fare in

editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

modo che le norme e le procedure siano realmente orientate alla tutela del pluralismo dei media e dell'indipendenza editoriale, è essenziale stabilire in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica e la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei media. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato dei media possa incidere sul	(43) Il comitato dovrebbe essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione designati o coinvolti, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei media. Si configurerebbe tale caso, ad esempio, qualora tali concentrazioni coinvolgessero almeno un'impresa stabilita in un altro Stato membro oppure operante in più di uno Stato membro o certi fornitori di servizi di media avessero un'influenza significativa sulla formazione dell'opinione pubblica in un determinato mercato dei media. Inoltre, qualora la concentrazione non sia stata valutata per il suo impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale dalle autorità o dagli organismi nazionali competenti, o qualora le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non abbiano consultato il comitato in merito a una determinata concentrazione del mercato dei media, ma si ritenga tuttavia che tale concentrazione del mercato dei media possa incidere sul

funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.	funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il comitato dovrebbe essere in grado di fornire un parere, ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione. In ogni caso la Commissione conserva la possibilità di emettere i propri pareri a seguito dei pareri elaborati dal comitato.
	Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali individuali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali nell'ambito delle imprese di media coinvolte. Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli	(44) Al fine di garantire il pluralismo dei mercati dei media, le autorità o gli organismi nazionali e il comitato dovrebbero tenere conto di una serie di criteri. In particolare è opportuno considerare l'impatto sul pluralismo dei media, soprattutto l'effetto sulla formazione dell'opinione pubblica, tenendo conto dell'ambiente online. Contemporaneamente si dovrebbe valutare se altri mezzi di informazione, che forniscono contenuti diversi e alternativi, continuerebbero a coesistere nel mercato o nei mercati interessati dopo la concentrazione del mercato dei media in questione. La valutazione delle garanzie per l'indipendenza editoriale dovrebbe includere l'esame dei possibili rischi di ingerenze indebite da parte del futuro proprietario o della futura struttura di gestione o di governance nelle decisioni editoriali individuali dell'entità oggetto di acquisizione o fusione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le garanzie interne esistenti o previste per preservare l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali nell'ambito delle imprese di media coinvolte. ***Inoltre, nel determinare il clima generale per i media e gli effetti***

effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.	***della concentrazione in questione sul pluralismo dei media e l'indipendenza editoriale in tali condizioni specifiche, andrebbero considerati i risultati della relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione presentati nei capitoli dedicati alla libertà di stampa nonché la valutazione dei rischi condotta annualmente da strumenti quali l'Osservatorio del pluralismo dei media.*** Nel valutare gli impatti potenziali occorre considerare anche gli effetti della concentrazione sulla sostenibilità economica dell'entità o delle entità oggetto della concentrazione e stabilire se, in assenza della concentrazione, esse sarebbero economicamente sostenibili, cioè in grado nel medio termine di continuare a offrire al mercato, sviluppandoli ulteriormente, servizi di media di qualità finanziariamente validi, dotati di risorse adeguate e tecnologicamente adatti.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) La pubblicità statale è un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media e contribuisce alla loro sostenibilità economica. L'accesso ad essa deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre la pubblicità statale può rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi	(48) La pubblicità statale è un'importante fonte di entrate per molti fornitori di servizi di media***, compresi i fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi***, e contribuisce alla loro sostenibilità economica. L'accesso ad essa deve essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, l'opinione pubblica interessata, al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno. Inoltre la pubblicità statale può rendere i fornitori di servizi di

e dei diritti fondamentali. L'allocazione non trasparente e distorta della pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media. La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che tuttavia non riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[56] non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. L'allocazione non trasparente e distorta della pubblicità statale è quindi un potente strumento per esercitare influenza o "catturare" i fornitori di servizi di media. ***Inoltre, l'allocazione iniqua della pubblicità statale crea perturbazioni nel mercato interno dei media, crea condizioni inique e scoraggia gli attori dall'accedere al mercato o di continuare a operare in un dato Stato membro. Questo è il motivo per cui, per far fronte a tali situazioni, le allocazioni della pubblicità statale, stanziate da un'autorità pubblica, da un'impresa statale o da un altro ente controllato dallo Stato a favore di un singolo fornitore di servizi di media o di un fornitore di una piattaforma online o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi, non dovrebbero superare il 20 % del bilancio totale stanziato per la pubblicità statale da detta autorità pubblica, impresa statale o ente controllato dallo Stato.*** La distribuzione e la trasparenza della pubblicità statale sono in parte regolamentate da un quadro frammentato di misure specifiche per i media e di leggi generali sugli appalti pubblici, che tuttavia non riguardano necessariamente tutte le spese pubblicitarie statali, né offrono una protezione sufficiente dalla distribuzione preferenziale o distorta. In particolare, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[56] non si applica ai contratti di servizio pubblico per l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati a servizi di media audiovisivi o radiofonici. Le norme specifiche per i media sulla pubblicità statale, laddove presenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

---

[56] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

---

[56] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(48 bis) Le misure di emergenza adottate dalle autorità pubbliche sono uno strumento necessario per informare il grande pubblico sui rischi in caso di disastri sanitari o naturali, incidenti, altri eventi improvvisi o situazioni critiche che possono arrecare danno alle persone. Le situazioni di crisi possono potenzialmente creare nuove vulnerabilità o esacerbare quelle esistenti nel settore dei media. Di conseguenza, lo stanziamento dei finanziamenti pubblici attraverso la trasmissione di messaggi di emergenza da parte delle autorità pubbliche è fondamentale per la redditività economica dei fornitori di servizi di media. In tale contesto, lo stanziamento di risorse statali per la trasmissione di messaggi di emergenza può rendere i fornitori di servizi di media vulnerabili a un'indebita influenza statale, a scapito della libertà di fornitura dei servizi e dei diritti fondamentali. Stanziamenti iniqui, poco trasparenti, sproporzionati e parziali in questo senso creano vantaggi iniqui per taluni operatori sul mercato e distorcono la concorrenza, scoraggiando l'ingresso di nuovi operatori sul mercato o determinando l'uscita di altri dal mercato in un dato Stato membro. Lo stanziamento equo, trasparente, proporzionato, indipendente e prevedibile di tali finanziamenti statali è pertanto essenziale per il buon funzionamento del

	mercato interno, con implicazioni anche sulla libertà dei media e sui diritti fondamentali degli individui, compreso il diritto all'informazione. Le crisi assumono un carattere sempre più transfrontaliero mentre le norme che disciplinano tali stanziamenti variano da uno Stato membro all'altro, creando frammentazione e incertezza giuridica nel mercato. In linea di principio, tali stanziamenti dovrebbero pertanto seguire le stesse norme armonizzate previste per la pubblicità statale, come stabilito nel dettaglio dal presente regolamento. Considerando l'urgenza di adottare misure durante un periodo di crisi, si dovrebbero tuttavia applicare disposizioni specifiche che consentano alle autorità statali, alle imprese statali e agli enti controllati dallo Stato di adempiere agli obblighi di comunicazione una volta superata la crisi.
	Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di pubblicità statale e risorse pubbliche ai fornitori di servizi di media per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale, compreso l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della spesa pubblicitaria statale e sugli importi spesi. È importante che gli Stati membri rendano	(49) Al fine di garantire una concorrenza non distorta tra i fornitori di servizi di media e di evitare il rischio di sovvenzioni celate e di inopportune influenze politiche sui media, è necessario stabilire prescrizioni comuni relative a trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nell'allocazione di pubblicità statale***, messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche*** e risorse pubbliche ai fornitori di servizi di media per l'acquisto di beni o servizi diversi dalla pubblicità statale ***o finanziamenti per la trasmissione di messaggi di emergenza da parte delle autorità pubbliche***, compreso

accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative alla pubblicità statale in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.	l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari della spesa pubblicitaria statale e sugli importi spesi. È importante che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico le informazioni necessarie relative alla pubblicità statale in un formato elettronico che sia facilmente visualizzabile, accessibile e scaricabile, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che sono applicate caso per caso.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) "programmi d'informazione e di attualità": programmi d'informazione e di attualità quali definiti alla direttiva 2019/789/UE;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "caporedattore": una persona fisica che prende le decisioni editoriali o le supervisiona all'interno di un fornitore di servizi di media;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;	(9) "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o ***sui contenuti*** delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) "piattaforma online": servizio quale definito all'articolo 3, lettera i), della direttiva (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) "motore di ricerca online": un servizio quale definito all'articolo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo ***25,*** paragrafo 4, del regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]***;	(10) "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo ***33,*** paragrafo 4, del regolamento (UE) ***2022/2065***;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) "fornitore di motore di ricerca online di dimensioni molto grandi": fornitore di un motore di ricerca online concepito come motore di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE)	(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE)

n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media;	n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media***, che può includere fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi***;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la relativa pianificazione, ***produzione*** o distribuzione di contenuti;	(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media ***e delle piattaforme online*** per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la relativa ***acquisizione,*** pianificazione, ***vendita*** o distribuzione di contenuti;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica nazionale o regionale, quali governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti	(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, ***o piattaforma online o motore di ricerca che fornisce servizi di media,*** di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica nazionale o regionale, quali governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di

controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale ***con più di 1 milione di abitanti***;	regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) "messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio di carattere informativo, considerato necessario dalle autorità pubbliche in caso di calamità naturali o disastri sanitari, incidenti o eventi improvvisi o situazioni critiche che possano arrecare danno alle persone;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) "interfaccia utente": un servizio o una struttura che fornisce una panoramica testuale o visiva dei servizi di media audiovisivi o dei loro contenuti, allo scopo di consentire all'utente di orientarsi, cercare, individuare, selezionare o accedere a contenuti o servizi audiovisivi;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) "fornitore dell'interfaccia utente": una persona fisica o giuridica che fornisce un'interfaccia utente, determinando in maniera preponderante la struttura della panoramica dei servizi di media audiovisivi e l'ordine o il modo in cui vengono presentati all'utente.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico.	I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ricevere***, in modo facilmente accessibile,*** una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, ***senza alcuna interferenza dello Stato,*** a beneficio del dibattito pubblico.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) non obbligano i fornitori di servizi di media e i loro dipendenti a divulgare

eventuali informazioni sulle loro fonti, a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico, in conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e nel rispetto del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) non accedono alle comunicazioni cifrate in qualsiasi dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari o, se del caso, da soggetti appartenenti alle loro rete professionale, perché rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) non utilizzano spyware in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari***, a meno che l'utilizzo non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, o che avvenga nell'ambito di***	(c) non utilizzano spyware in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari.

indagini su reati gravi a carico di una delle persone summenzionate, sia previsto dalla normativa nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, e qualora le misure adottate ai sensi della lettera b) siano inadeguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le misure di cui al paragrafo 2, lettere b bis) e c), del presente articolo non sono adottate a meno che l'utilizzo non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, o che avvenga nell'ambito di indagini su reati gravi, quali definiti dall'articolo 2, punto 17, del presente regolamento, a carico di una delle persone summenzionate, sia previsto dalla normativa nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, e qualora le misure adottate ai sensi della lettera a bis) o b) siano inadeguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste.* ***Le misure di cui al primo comma non sono attuate a meno che l'utilizzo non sia ordinato, ex ante, esclusivamente da un tribunale o da un giudice. ***Le garanzie di cui al presente paragrafo, applicabili ai fornitori dei servizi di media o ai loro dipendenti, si estendono altresì alle persone fisiche impiegate in forme di lavoro atipiche, come i free lance, che esercitano la propria attività nello stesso***

	campo dei fornitori dei servizi di media e dei loro dipendenti.
	Le violazioni degli obblighi di cui al presente paragrafo costituiscono una violazione dei principi dello Stato di diritto, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere b) e c). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere b) e c).	3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente***, come un difensore civico,*** per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere ***a bis),*** b)***, b bis)*** e c). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere ***a bis),*** b)***, b bis)*** e c).

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di media di servizio pubblico forniscono in modo imparziale	1. I fornitori di media di servizio pubblico forniscono in modo ***indipendente***

una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con la loro missione di servizio pubblico.	***e*** imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con la loro missione di servizio pubblico.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri garantiscono che lo stanziamento di risorse finanziarie ai fornitori di media di servizio pubblico avvenga mediante procedure prevedibili, trasparenti, indipendenti, imparziali e non discriminatorie e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale. Tali procedure sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***designano*** una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare la conformità ai paragrafi da 1 a 3.	4. Gli Stati membri ***attuano meccanismi e possono designare*** una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare la conformità ai paragrafi da 1 a 3.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il nome o i nomi del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie ***che consentono loro di esercitare un'influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico***;	(b) il nome o i nomi ***e, se del caso, la sede legale, la forma giuridica e il nome o i nomi del rappresentante legale o dei rappresentanti legali,*** del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie ***pari ad almeno il 15 % del capitale***;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. ***In particolare, tali misure mirano a garantire:***	2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure ***di autoregolamentazione*** che ritengono appropriate al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) che i responsabili editoriali siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio della loro attività	***soppresso***

professionale; e

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatto salvo il diritto dei proprietari di definire la linea editoriale generale, i proprietari o altri dirigenti aziendali dei fornitori di servizi di media non possono prevalere sui capiredattori e i responsabili editoriali, per quanto riguarda le singole decisioni editoriali prese nell'esercizio della loro professione, né pretendere di vedere la stampa, i testi o le immagini o di ascoltare o vedere il materiale dei programmi prima che sia reso disponibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure di autoregolamentazione che ritengono appropriate, in modo da rendere noto qualsiasi conflitto di interessi da parte di chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a elaborare strumenti di autoregolamentazione che ritengono appropriati, quali i codici di condotta, in cooperazione con le associazioni professionali o le organizzazioni di giornalisti, rappresentanti degli editori e di altri portatori di interessi, che stabiliscano i principi di indipendenza, affidabilità e libertà di informazione, nonché i ruoli, i diritti e gli obblighi dei vari attori coinvolti nel processo di informazione.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di media che costituiscono microimprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento. ***Tali stanziamenti sono proporzionali ai compiti aggiuntivi previsti dal presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri garantiscono l'autonomia organizzativa e funzionale delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione organizzano consultazioni annuali con i rappresentanti dei fornitori di servizi di media stabiliti nell'Unione, con i membri della società civile e gli esperti di media. I risultati di tali consultazioni si riflettono nelle relazioni pubblicate annualmente.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione forniscono al comitato i dati pertinenti e le informazioni necessarie per redigere la relazione annuale sulla libertà dei media nei rispettivi Stati membri. Tali informazioni sono trasmesse tempestivamente e in un formato compatibile con gli obblighi di informazione del comitato.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato elegge un presidente tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni.	4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente ***e dai suoi vicepresidenti***. Il comitato elegge un presidente ***e quattro vicepresidenti*** tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ***e dei vicepresidenti*** ha una durata di due anni.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il comitato può invitare esperti degli Stati membri a partecipare alle sue riunioni.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. D'intesa con la Commissione, il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni.	6. D'intesa con la Commissione, il comitato può invitare esperti e osservatori ***provenienti dall'esterno dell'Unione*** a partecipare alle sue riunioni.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il comitato, in particolare quando discute di questioni o prende decisioni che riguardano le pubblicazioni di carattere giornalistico, invita due esperti nazionali di ciascuno Stato membro, come i rappresentanti degli organismi di autoregolamentazione dei giornalisti o, nel caso di Stati membri in cui tali organismi non siano stati istituiti, i rappresentanti di organizzazioni o associazioni di giornalisti o membri della società civile, a fini di consultazione e per consigliare il comitato nell'adozione delle decisioni.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Il comitato organizza consultazioni annuali con i rappresentanti dei fornitori di servizi di media stabiliti nell'Unione, con i membri della società civile e gli esperti di media. Le risultanze di tali consultazioni sono utilizzate per la preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, ***d'intesa*** con la Commissione.	8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, ***in consultazione*** con la Commissione. ***Il comitato informa il Parlamento europeo di eventuali cambiamenti sostanziali apportati al proprio regolamento.***

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato ***dispone di*** un segretariato, ***che è messo a disposizione dalla*** Commissione.	1. Il comitato ***è assistito da*** un segretariato ***indipendente dalla*** Commissione ***e dagli Stati membri, che agisce su mandato del comitato. Il segretariato dispone di risorse di bilancio e umane sufficienti***.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) fornisce consulenza alla Commissione, ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e	(c) fornisce consulenza alla Commissione, ***di propria iniziativa od*** ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del

l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;	presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione;

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;	(d) ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***d'intesa con la Commissione,*** elabora pareri in merito a:	(e) elabora pareri in merito a:

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:	(f) ***di propria iniziativa,*** su richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo***, elabora pareri in merito a:

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;	(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento***, e mette i risultati a disposizione del Parlamento europeo su sua richiesta***; ***nell'elaborare detti pareri, il comitato, nella sua valutazione, tiene conto delle conclusioni della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto nonché di quelle di strumenti quali l'Osservatorio del pluralismo dei media per determinare i rischi complessivi per il pluralismo dei media;***

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) valuta lo stato della libertà dei media in ciascuno Stato membro e pubblica una relazione annuale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 bis, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m bis) elabora un modello per la comunicazione dell'allocazione di risorse pubbliche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e lo mette a disposizione delle autorità e degli organismi di regolamentazione nazionali istituiti a norma della direttiva 2010/13/UE;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m ter) istituisce e gestisce un archivio europeo della pubblicità statale allocata ai fornitori di servizi di media.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, ***d'intesa con la Commissione*** il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.	7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.	3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese***, o di rifiuto di intraprendere azioni,*** a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere***, d'intesa con la Commissione,*** senza indebito ritardo.	4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.	(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE***, nonché delle imprese madri, delle consociate o delle imprese figlie***.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato ***promuove*** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di ***agevolare*** lo sviluppo di norme ***tecniche*** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.	4. Il comitato ***agevola*** la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di ***promuovere*** lo sviluppo di norme ***armonizzate a livello dell'UE*** relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il comitato organizza consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni dei media e i gruppi della società civile, al fine di elaborare i criteri necessari per valutare lo stato della libertà dei media in ciascuno Stato membro e pubblicare una relazione in merito, come lo stato di indipendenza dei mezzi d'informazione, il livello di pluralismo dei media, l'accesso dei giornalisti alle informazioni, la sicurezza dei giornalisti, il livello di concentrazione della proprietà dei media, l'efficacia dell'autoregolamentazione dei media, la fiducia del pubblico nei media, l'esistenza di finanziamenti pubblici per i media e il livello di alfabetizzazione mediatica tra il grande pubblico.* ***Il comitato rivede annualmente i criteri in base ai quali viene condotta tale

valutazione, al fine di tenere conto delle preoccupazioni e delle priorità dei portatori di interessi consultati e garantire che siano pertinenti ed efficaci nel promuovere la liberà e il pluralismo dei media.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Coordinamento delle misure relative ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione	Coordinamento delle misure relative ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori ***o provenienti dall'esterno*** dell'Unione

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato coordina le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa.	1. ***Fatto salvo l'articolo 3 della direttiva 2010/13/UE,*** il comitato***, su richiesta delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri,*** coordina le ***pertinenti*** misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione ***interessati,*** relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori ***o provenienti dall'esterno*** dell'Unione che***, indipendentemente dai rispettivi mezzi di distribuzione,*** si rivolgono al pubblico ***o raggiungono il pubblico*** dell'Unione qualora, anche in considerazione del

controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza ***nazionale e*** pubblica e la difesa***, la salute pubblica, incitino alla violenza, all'odio o promuovano attività terroristiche, compresa l'esecuzione di atti di terrorismo***.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il comitato***, d'intesa con la Commissione,*** può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. ***Tutte*** le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato.	2. Il comitato può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. ***Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di un paese di destinazione possono chiedere al comitato di pubblicare un parere che esorti*** le autorità nazionali competenti ***ad adottare le misure appropriate nei confronti del fornitore di servizi di media stabilito al di fuori o proveniente dall'esterno dell'Unione. Il comitato redige orientamenti sul formato di tali richieste. Se la richiesta è formulata da un numero minimo di membri del comitato, stabilito dal relativo regolamento, quest'ultimo è automaticamente tenuto a redigere un parere. Il comitato può consultare la Commissione per la redazione di detti pareri, ove lo ritenga appropriato. Fatti salvi i poteri attribuiti loro dal diritto nazionale, le autorità nazionali competenti***, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, ove del caso, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, nel decidere di intervenire nei confronti di un fornitore di servizi di media proveniente dall'esterno dell'Unione, dispongano di una base giuridica che consenta loro di tenere in considerazione almeno una delle seguenti condizioni:
	(a) una decisione adottata nei confronti di tale fornitore da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro;
	(b) un parere del comitato relativo a tale fornitore e adottato sulla base del presente articolo.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le piattaforme online e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi monitorano e valutano i servizi di media pubblicati da fornitori esterni all'Unione e destinati al pubblico degli Stati membri. Essi reperiscono le competenze e le risorse necessarie per individuare e valutare i contenuti che possono rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica e la difesa e lavorano in stretto

coordinamento con le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e con il comitato per garantire che tali contenuti non rappresentino una minaccia per la sicurezza e il benessere dei cittadini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Le piattaforme online e i motori di ricerca online verificano e aggiornano periodicamente le misure tecniche e organizzative al fine di impedire che tali contenuti siano divulgati sulle proprie piattaforme, ai sensi del diritto dell'Unione e degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2022/2065. Tali misure sono concepite in modo da essere efficaci, proporzionate e trasparenti.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Le piattaforme online e i motori di ricerca online istituiscono un processo trasparente e responsabile per riferire in merito alla loro conformità al presente regolamento, comprese le misure adottate per impedire la diffusione di contenuti provenienti da fornitori di servizi di media esterni all'Unione, che possono rappresentare un rischio per la

sicurezza pubblica e la difesa. Dette relazioni sono rese pubbliche sui siti web delle piattaforme e includono:

(a) informazioni sul numero di servizi di media valutati;

(b) il numero di contenuti limitati o sospesi;

(c) il motivo delle restrizioni o sospensioni.

Le relazioni includono altresì informazioni sulle misure adottate per garantire il rispetto del presente regolamento, comprese eventuali modifiche delle misure tecniche od organizzative utilizzate per impedire la divulgazione di detti contenuti.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 sexies. Le piattaforme online e i motori di ricerca online collaborano pienamente con le indagini o le inchieste condotte dalle autorità o dagli organismi di regolamentazione sui fornitori di servizi di media al di fuori dell'Unione, che possono rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica e la difesa, e forniscono tutte le informazioni e i dati richiesti a sostegno di tali indagini o inchieste.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Contenuti di fornitori di servizi di media su piattaforme online di dimensioni molto grandi	Contenuti di fornitori di servizi di media su piattaforme online ***e motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi ***che forniscono l'accesso a notizie e contenuti di attualità***

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di dichiarare che essi:	1. I fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi forniscono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di dichiarare che essi:

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che	2. Il fornitore di una piattaforma online ***o di un motore di ricerca online*** di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del

tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]***, adotta tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) ***2022/XXX [legge sui servizi digitali]***, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150, prima che la sospensione abbia effetto.

presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) ***2022/2065***, adotta tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) ***2022/2065***, per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione ***dettagliata*** di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150, prima che la sospensione abbia effetto.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 da fornitori di servizi di media che hanno presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità e senza indebiti ritardi.	3. I fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 da fornitori di servizi di media che hanno presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità e senza indebiti ritardi.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare una soluzione amichevole per porre fine a restrizioni o sospensioni ingiustificate ed evitarle in futuro. Il fornitore di servizi di media può comunicare l'esito di tali scambi al comitato.	4. Se un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 ritiene che un fornitore di una piattaforma online ***o di un motore di ricerca online*** di dimensioni molto grandi limiti o sospenda la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare una soluzione amichevole per porre fine a restrizioni o sospensioni ingiustificate ed evitarle in futuro. Il fornitore di servizi di media può comunicare l'esito di tali scambi al comitato.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi rendono disponibili al pubblico, con cadenza annuale, informazioni riguardanti:	5. I fornitori di piattaforme online ***o di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi rendono disponibili al pubblico, con cadenza annuale, informazioni riguardanti:

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni; ***e***	(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti ***o i servizi*** forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i motivi per cui hanno imposto tali restrizioni**.**	(b) i motivi per cui hanno imposto tali restrizioni***;***

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il numero di dichiarazioni di cui al paragrafo 1 accettate o respinte, indicando i motivi di tali decisioni.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione ***può*** pubblicare degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.	6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione ***adotta un atto delegato in modo da*** pubblicare degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1***, i criteri per l'accettazione o il respingimento delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, nonché le possibili sanzioni da comminare alle persone fisiche o giuridiche che abusano del sistema di autodichiarazione***.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo soltanto se forniscono l'accesso a notizie e contenuti di attualità.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi	1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online ***e di motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi,

di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.	rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online ***e motori di ricerca online*** di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo.	2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo ***e mette i risultati a disposizione del Parlamento europeo su sua richiesta***.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi	Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media ***audio e*** audiovisivi

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli utenti hanno ***il diritto di modificare*** facilmente ***le impostazioni predefinite*** di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.	1. Gli utenti hanno ***accesso a una funzionalità che consenta loro di personalizzare*** facilmente ***la configurazione predefinita*** di qualsiasi dispositivo***, compresi i telecomandi,*** o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media ***audio o*** audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media ***audio o*** audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando commercializzano i dispositivi e le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente ***le impostazioni predefinite*** che ***controllano*** o ***gestiscono*** l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.	2. Quando commercializzano i dispositivi e le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente ***la configurazione predefinita*** che ***controlla*** o ***gestisce*** l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.	1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro***, compresa fra l'altro l'attuazione della direttiva 2010/13/UE*** che possa incidere ***sulla fornitura di servizi di media o*** sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguardi individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni.	3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguardi individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello***, che può essere un tribunale***. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze ***e le risorse finanziarie*** adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni. ***Nel caso in cui il comitato abbia espresso un parere in merito, tale organo di appello nazionale può tenerlo in particolare considerazione.***

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ne fa richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.	4. Se la Commissione ne fa richiesta ***o di propria iniziativa***, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate.	5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le opinioni di altre autorità interessate. ***I***

fornitori di servizi di media che ritengano di essere direttamente interessati da una misura di questo tipo possono chiedere al comitato di emettere un parere in merito.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;	(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media sul mercato, ***in particolare sulle attività riguardanti la diffusione di informazioni,*** tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) i risultati della valutazione dei rischi effettuata nella relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e mediante strumenti quali l'Osservatorio del pluralismo dei media per individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici per la libertà e il pluralismo dei media in un determinato Stato membro;

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali;	(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali***, nonché della legislazione nazionale e delle norme di autoregolamentazione in tale ambito***;

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la probabilità che, in assenza della concentrazione, l'entità acquirente e l'entità acquisita rimangano economicamente sostenibili ***e*** l'esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica***.***	(c) la probabilità che, in assenza della concentrazione, l'entità acquirente e l'entità acquisita rimangano economicamente sostenibili***,*** l'esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica ***e se l'assenza della concentrazione proposta possa avere un impatto negativo sul pluralismo dei media;***

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) la valutazione del mercato dei media nella sua interezza, compresi gli attori dell'ambiente online, quali i fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché i fornitori di servizi di media pubblici.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato, su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le concentrazioni del mercato dei media che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media.	1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato, ***di propria iniziativa o*** su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le concentrazioni del mercato dei media che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media.

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.	1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media***, compresi le piattaforme online e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi,*** a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. ***Tali fondi concessi da qualsiasi autorità pubblica a un singolo fornitore di servizi di media, compresi una piattaforma online o un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, non superano il 20 % del bilancio totale stanziato da detta autorità pubblica alla totalità dei fornitori di servizi di media che operano nel mercato interno.*** Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità pubbliche, compresi i governi nazionali, federali o regionali, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le amministrazioni locali di enti territoriali ***con più di 1 milione di abitanti***, pubblicano informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, che includono almeno i seguenti dettagli:	2. Le autorità pubbliche, compresi i governi nazionali, federali o regionali, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le amministrazioni locali di enti territoriali, pubblicano informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, che includono almeno i seguenti dettagli:

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'allocazione di risorse pubbliche a fornitori di servizi di media allo scopo di trasmettere messaggi di emergenza diramati dalle autorità pubbliche è soggetta alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, una volta superata la situazione di emergenza. Tali allocazioni sono soggette alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en